

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - anno 2004

Tra la FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO - O.N.L.U.S. - con sede in Pescara, via delle Caserme, n. 22; uffici in piazza Garibaldi n. 41/2 c.f./p.iva 01511580688, fondazione di diritto privato, di seguito indicata come Fondazione, e l'Associazione Culturale A.S.T.R.A. - Amici del Museo delle Genti d'Abruzzo, con sede in Pescara Via delle Caserme, n. 22, di seguito indicata come Associazione.

Premesso che:

- l'Associazione culturale A.S.T.R.A. Amici del Museo delle Genti d'Abruzzo è stata riconosciuta dalla Regione Abruzzo quale Associazione di volontariato (Decreto n. 349 del 30.03.94) ed è iscritta nel registro regionale del volontariato (B.U.R.A. n. 8 del 5.05.99) tenuto ai sensi della Legge n. 266/91; pertanto l'Associazione svolge la propria attività senza fini di lucro, in conformità ai propri fini statutari e con i limiti posti dallo statuto con enti sia pubblici che privati senza alcuna organizzazione stabile, diretta od indiretta, di mezzi.

- il 9/6/1982 con atto notarile (Dr. Antonio Mastroberardino, repertorio 24559, raccolta 3979) l'Associazione Studio "Tradizioni Abruzzesi (ASTRA), rappresentata dal suo Presidente Dr. Claudio de Pompeis, ha ceduto al Comune di Pescara tutti i materiali di antropologia culturale di sua proprietà che erano stati esposti dal 1973 nel "Museo Tradizioni Popolari Abruzzesi", ubicato nella casa natale di Gabriele D'Annunzio, e quelli che erano custoditi nei suoi magazzini. Essi costituiscono ancora oggi larga parte delle raccolte del Museo delle Genti d'Abruzzo.

- l'ASTRA è fra i promotori della Fondazione Genti d'Abruzzo, come risulta dall' art. 1 dell' atto costitutivo della Fondazione (Atto notaio Egidio Marra del 13/03/1998 Rep. n. 45547 Raccolta 12439) contribuendo nella stessa occasione all'incremento delle raccolte museali.

- lo Statuto dell' ASTRA all'art. 2 stabilisce che l'associazione persegue, come fine principale, la ricerca, la raccolta, lo studio, la conservazione, la conoscenza di tutto quanto attiene alle tradizioni abruzzesi, anche al fine di continuare ad arricchire il patrimonio culturale ed oggettuale del Museo delle Genti d'Abruzzo. Per tale motivo all'art. 3 del predetto statuto si ribadisce che l'Associazione ha sede presso il Museo delle Genti d'Abruzzo, in via delle Caserme 22 a Pescara, mentre all'art. 4 viene determinato di aggiungere al nome storico dell'associazione la sottotitolazione di "Amici del Museo delle Genti d'Abruzzo".

- la Fondazione Genti d'Abruzzo intende servirsi delle conoscenze e capacità dei soci dell' A.S.T.R.A., cultori ed appassionati delle tradizioni e della storia abruzzesi, per migliorare ed accrescere la qualità dell'offerta museale e per valorizzare e promuovere le attività e le iniziative culturali del Museo presso un pubblico di riferimento più vasto ed assiduo.

- la Fondazione ha l'esigenza di creare un rapporto continuativo con i visitatori del Museo e con chi frequenta assiduamente le iniziative ospitate nel Caffè Letterario, nell' Auditorium o nel centro didattico sperimentale.

CONVENZIONE

Articolo 1 (premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Articolo 2

(contenuto della convenzione)

L'Associazione, costituita conformemente al disposto dell'art. 3 della legge quadro sul volontariato (d.l. n. 433/92), s'impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli 3, 4 e 5; la collaborazione sarà offerta da operatori volontari.

Articolo 3

(assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della legge quadro, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico della Fondazione mediante un contributo all'Associazione pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa.

La Fondazione si impegna altresì a rimborsare all'Associazione le eventuali spese sostenute per l'attività e il funzionamento nell'espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, così come previsto dall'art. 5 della legge - quadro.

Articolo 4

(ambiti dell'attività)

- a) L'attività d'intervento degli operatori, fatte salve le finalità di cui all'art. 3 comma 1, del d.l. n. 433/1992, citato in premessa, potrà riguardare:

l'assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio delle aree archeologiche e delle sale espositive, accoglienza e informazioni al pubblico, attività didattiche finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, collaborazione alla valorizzazione dell'artigianato tradizionale e dei prodotti tipici regionali, supporto alla sistemazione degli archivi fotografici di materiali etnografici ed archeologici e delle schede tecniche nonché accessionamento, posizione, inventariazione e catalogazione di materiale librario e archivistico, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito, fotocoproduzione ed ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici.

Nello svolgimento di tali attività il numero degli operatori volontari non potrà superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale rapporto potrà essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, manifestazioni, eventi).

- b) La Fondazione Genti d'Abruzzo intende avvalersi dell'Associazione per la divulgazione di materiale di informazione, promozione e didattico e per l'organizzazione di attività di valorizzazione del museo, del Caffè Letterario e dei servizi aggiuntivi. Ciò al fine di reiterare il contatto con un pubblico di visitatori utenti, fino a fidelizzarne il rapporto sotto forma di amicizia e di partecipazione alle iniziative dell'istituzione culturale.

In particolare, Fondazione e Associazione si impegnano a collaborare per la redazione di un organo di informazione interno congiunto, stampato con oneri a carico della Fondazione, distribuito all'interno del Museo e delle strutture di servizio afferenti, e inviato ai soci in regola con il pagamento della quota annuale con oneri postali a carico dell'Associazione.

Articolo 5

(procedure di svolgimento dell'attività)

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza e delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività sono svolte. I volontari, anche mediante l'opera di un coordinatore responsabile sono tenuti ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui operino. Gli operatori in ogni caso sono tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione di volontariato. L'opera dei volontari sarà preferibilmente organizzata mediante stage formativi presso il Museo nella sue varie articolazioni; formazione per la quale potranno essere rilasciati attestati di partecipazione.

Articolo 6

(luogo dell'esecuzione)

la sede di svolgimento dell'attività dell'A.S.T.R.A. è stabilita presso le sale, gli uffici ed i laboratori del

Museo delle Genti d'Abruzzo in Pescara alla Via delle Caserme n. 22 o qualunque altra sede, museo, od associazione in futuro e per la durata del presente contratto, dati in proprietà o gestione e/o affitto alla Fondazione Genti d'Abruzzo.

Articolo 7

(natura del rapporto)

Gli operatori volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte della Fondazione, fatti salvi i rimborsi spesa di cui al precedente art. 3. Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni fornite dalla direzione della Fondazione, con modalità organizzative definite in piena autonomia dell' Associazione medesima.

L'Associazione concorderà con i responsabili delle strutture tutti i piani di lavoro, le attività ed i servizi che dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. Tali piani saranno sottoposti a periodiche verifiche e aggiornamenti.

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente.

I singoli volontari, fatta eccezione per prestazioni di supporto alle ricerche archeologiche o per eventi calamitosi, potranno essere impegnati, sulla base delle esigenze rilevate in sede di accordi locali sull'organizzazione del lavoro, e comunque per un numero di ore inferiori a quelle cui sono tenuti i lavoratori dipendenti.

Ai dipendenti della Fondazione iscritti all' Associazione, per i motivi in premessa, è consentito espletare attività di volontariato presso il Museo e nelle strutture afferenti o, comunque, in favore della stessa Associazione oltre il normale orario di lavoro.

I dipendenti sono comunque tenuti alla collaborazione con l'Associazione e con i suoi operatori volontari nel rispetto della presente convenzione.

Articolo 8 (norme di comportamento)

Gli operatori volontari sono tenuti, nell' espletare l'attività disciplinata dalla presente convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati della Fondazione.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti particolarmente in relazione all'attività che comporta contatto con il pubblico, nonché la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell' utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali direttive specifiche forniti in proposito dalla Fondazione.

Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, e non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali, né utilizzare il telefono, se non per necessità.

Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione d'emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio.

Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra funzionari responsabili della Fondazione ed gli operatori dell' Associazione eventualmente organizzati da un coordinatore.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, la Fondazione potrà provvedere all'immediata sospensione del rapporto di collaborazione volontaria.

Articolo 9

(vantaggi riconosciuti ai soci)

Ai soci ASTRA Amici del Museo la Fondazione riconosce alcuni vantaggi nella fruizione privilegiata del Museo e dei servizi annessi, in virtù delle motivazioni di reciproco interesse espresse in premessa.

Più precisamente:

Informazione periodica sulle attività del museo

Spazio riservato il giovedì pomeriggio presso il Caffè Letterario (club house)

Diritto di prenotazione presso l'Auditorium (2 posti) ed il Caffè (1 tavolo) in occasione di spettacoli

Prestito straordinario dei libri della biblioteca del museo (dietro richiesta scritta)

Ingresso gratuito al Museo delle Genti d'Abruzzo

Riduzione sul biglietto di un ospite accompagnato

Ingresso ridotto alle mostre temporanee

Sconto del 10% sulle consumazioni al Caffè Letterario

Sconto del 10% sui libri e su tutti gli articoli in vendita presso il negozio del museo

Sconto del 50% sull'acquisto dei "Quaderni del Museo"

Articolo 10

(durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 dalla data di sottoscrizione e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.